



Decreto Dirigenziale n. 183 del 30/05/2011

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 10 Settore provinciale del Genio Civile - Salerno -

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI EBOLI (SA) - CONCESSIONE DEL TERRENO DEMANIALE DI MQ 1.288, UBICATO IN LOCALITA' LA STORTA, COSTITUENTE EX ALVEO DI UN CANALE DI BONIFICA DISMESSO, RIPORTATO IN CATASTO AL FOGLIO 57, PARTICELLE NN. 366 E 368, A SERVIZIO DI ATTIVITA' AGRITURISTICA. DITTA: CUCINO MARINA - PRAT. 2311 BD

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI SALERNO

PREMESSO

- Che l'Agenzia del Demanio - Filiale Campania, con nota del 23.03.2009, protocollo n. 2009/6047/FCAM/BD, acquisita agli atti di questo Settore in data 30.03.2009 protocollo n.272254, comunicò che la sig.ra Cucino Marina, nata a Battipaglia (SA) il 23/04/1951 ed ivi residente alla Via Adige n. 40, C.F. CCN MRN 51D63 A717Z, con istanza documentale presentata all'Agenzia del Demanio - Filiale di Salerno in data 15.12.2004, prot.24510, chiese l'acquisto di un'area demaniale di mq.125, riportata nel Catasto Terreni del comune di Eboli al foglio 57 particella n. 367 (ex 251), oggetto di sconfinamento;
- Che con la stessa nota in riferimento a tale istanza, l'Agenzia del Demanio ha chiesto a questo Settore, in considerazione dell'accordo tra lo Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano n.2690 del 30.11.2006 che regola la materia in esame e che prevede il coinvolgimento degli Enti regionali nel procedimento di alienazione di cui all'art. 5 bis della Legge 212/2003, il rilascio del vincolante parere di competenza;
- Che in riscontro alla nota dell'Agenzia del Demanio questo Settore ha predisposto sopralluogo in zona da parte di proprio funzionario dal quale è emerso che la ditta Cucino Marina, oltre all'area chiesta in acquisto, occupa un'ulteriore area demaniale, costituita dall'alveo di un ex di canale di bonifica dismesso;
- Che a seguito di documentazione tecnica pervenuta a questo Settore è stato espresso parere favorevole alla concessione in uso dell'area demaniale di mq 1.288 e sono state chieste alla ditta Cucino Marina le indennità di occupazione riferite al periodo 2003-2010 per l'importo complessivo di € 1.839,34 e la costituzione del deposito cauzionale pari a €386,40.

CONSIDERATO

- Che la ditta richiedente ha provveduto al pagamento delle indennità di occupazione per complessivi € 1.839,34 con due distinti versamenti: il primo di € 1.779,36, comprensivo degli aggiornamenti ISTAT e dell'imposta regionale del 10% di cui all'art. 1 della L.R. 1/72, quota parte del versamento di € 2.156,56, effettuato il 27/05/2010, c/o l'ufficio postale n. 57/331, n. VCY 0547; il secondo di € 63,38, comprensivo di spese postali, con versamento effettuato il 12.02.2011, c/o l'ufficio postale n. 57/331, n. VCY 0089;
- Che la ditta richiedente ha provveduto altresì alla costituzione del deposito cauzionale di complessivi € 386,40 con due distinti versamenti: il primo di € 373,80, quota parte del versamento di € 2.156,56 effettuato il 27/05/2010 c/o l'ufficio postale n. 57/331 n. VCY 0547 ed il secondo di € 12,60 con versamento effettuato il 12.02.2011 c/o l'ufficio postale n. 57/331, n. VCY 0091;
- Che tutti i suddetti versamenti sono stati effettuati sul CCP n. 21965181 intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria Napoli;
- Che la ditta richiedente ha presentato autocertificazione in riferimento alla sua posizione nei confronti della vigente normativa antimafia;
- Che l'utilizzazione del terreno demaniale in argomento è compatibile con la natura idraulica dell'area.

VISTO

- il R.D. n. 368 dell'08.05.1904;
- il R.D. n. 523 del 25.07.1904;
- la Legge n. 281 del 16.05.1970;
- la L. R. n. 1 del 26.01.1972;
- l'art.19 della L. R. n. 29 del 14.05.1975;
- la Legge n. 319 del 1976;
- l'art. 89 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;
- la L. R. n. 47 del 25.10.1978;
- la Legge n. 165 del 26.06.1990 (minimo ricognitorio);
- la L. R. n. 537 del 24.12.1993 (rideterminazione del canone);

- la Delibera di G. R. n. 3466 del 03.06.2000;
- la Circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;
- il D.P.C.M. 12.10.2000;
- la Delibera di G. R. n. 5154 del 20.10.2000;
- la Delibera di G. R. n. 5784 del 28.11.2000;
- il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- la L.R. n. 7 del 30.04.2002;
- la Delibera di G. R. n. 2075 del 29.12.2002;
- la Legge Regionale n. 5 del 15.03.2011;
- la Delibera di G. R. n. 157 del 18.04.2011.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'arch. Antonio Lapertosa e dalle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile della U.O. 08 arch. Baldo AMATO nella qualità di Responsabile del Procedimento

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, di rilasciare alla ditta Cucina Marina, nata a Battipaglia il 23/04/1951 ed ivi residente alla Via Adige n.40, C.F. CCN MRN 51D63 A717Z, la concessione del terreno demaniale di mq 1.288, ubicato in località La Storta, costituente ex alveo di un canale di bonifica dismesso, riportato in catasto al foglio 57, particelle nn. 366 e n. 368.

Il presente decreto di concessione è condizionato alla tassativa osservanza delle seguenti clausole e condizioni:

Art.1 - l'area in argomento della superficie complessiva di mq. 1.288, così come individuata sui grafici allegati alla richiesta di autorizzazione che restano depositati presso questo Settore, è data in concessione nello stato in cui si trova a servizio di attività agrituristica.

Sono tassativamente vietate:

- a) ogni destinazione diversa da quella stabilita;
- b) modificazioni alla quota topografica dell'area data in concessione

Art.2 - la concessione ha durata di anni 6 (sei) con decorrenza dal 01.01.2010 e scadenza il 31.12.2015. Al termine la ditta concessionaria dovrà rimettere il tutto allo stato primitivo a sue complete spese, a meno che non si fornisca di nuova concessione che dovrà essere richiesta almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza;

Art.3 - la concessione è subordinata al pagamento annuale del canone che, per l'anno 2010, è fissato in € 245,49, già corrisposto dalla ditta, comprensivo di aggiornamento ISTAT + 10% Imposta Regionale, e sarà di anno in anno rivalutata. Il deposito cauzionale corrisposto di € 386,40 è infruttifero e verrà restituito, a richiesta dell'interessato, al rilascio del terreno demaniale, previo accertamento da parte di funzionari del Genio Civile di Salerno circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto;

Art.4 - per gli anni successivi il pagamento del canone, aggiornato secondo gli indici ISTAT e con l'applicazione della tassa regionale del 10%, salvo eventuali conguagli, dovrà effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno sul C/C n°21965181, intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli, rimossa qualunque eccezione per qualsiasi causa, ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale per pretesi compensi ed abbuoni;

Art.5 - è espressamente vietata ogni forma di sub-concessione o uso diverso del terreno. In caso di inosservanza del divieto, salva la facoltà dell'Amministrazione della risoluzione del contratto e salvo il diritto di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, il concessionario è tenuto al pagamento di una penale pari all'ammontare del deposito cauzionale;

Art.6 - l'Amministrazione ha la facoltà di rivedere ed aggiornare le condizioni contrattuali, in dipendenza di diverse disposizioni legislative, nonché di sottoporre gli atti, se del caso, all'esame di congruità. Il concessionario sarà, in tal caso, tenuto a pagare l'eventuale maggiorazione;

Art.7 - l'Amministrazione resta sollevata da qualsiasi danno derivante dall'uso del terreno, sia in dipendenza di eventi naturali, sia in dipendenza di eventi prodotti da attività umana;

Art.8 - il concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente ed indirettamente, dall'uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della Pubblica Amministrazione ed è tenuto ad indennizzare in proprio, con esonero dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta;

Art.9 - la concessione viene rilasciata ai sensi dei RR.DD. n. 523 del 25/07/1904 e n. 368 del 08/05/1904 e pertanto il concessionario è tenuto a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o pareri previsti dalle vigenti leggi;

Art.10 - il concessionario è tenuto alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere idrauliche, di bonifica e sulle acque pubbliche ed in particolare ai Regolamenti n. 523/1904 e n. 368/1904, che si intendono qui integralmente trascritti, e dovrà permettere l'accesso al personale degli Enti che hanno competenza sulla sorveglianza dei beni dello Stato;

Art.11 - il presente decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;

Art.12 - l'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire sul terreno concesso qualsiasi iniziativa di interesse pubblico che fosse necessaria, nonché di modificare od alterare in qualunque tempo e modo, per qualsiasi motivo, le modalità e le cose concesse;

Art.13 - nel caso che, durante il periodo di concessione e per qualsiasi motivo, la superficie del terreno concesso venisse aumentata di oltre un ventesimo, il canone sarà aumentato proporzionalmente alla superficie stessa, con decorrenza dall'annualità successiva alla esecuzione degli stessi;

Art.14 - la concessione può essere revocata in ogni momento e con semplice diffida da parte dell'Amministrazione:

- se si manifestassero esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione dell'area demaniale concessa all'utilizzazione privatistica;
- se il concessionario contravviene alle disposizioni elencate nel presente decreto;
- se l'Amministrazione per sue insindacabili ragioni, non ritenesse più compatibile la presente concessione.

In tali casi nessun diritto di rimborso o di risarcimento spetterà al concessionario;

Art.15 - in caso di cessazione o revoca della concessione, il concessionario è obbligato, nel termine che gli verrà assegnato e a sue spese, a demolire ogni opera eventualmente eseguita, rimettendo il terreno nelle condizioni antecedenti alla concessione. Rimane ferma comunque, la facoltà dell'Amministrazione di acquisire a sua scelta e gratuitamente, le opere medesime senza pretenderne la demolizione. Il concessionario potrà rinunciare alla concessione prima del termine di scadenza, di cui all'art. 2, dandone formale comunicazione unicamente a mezzo raccomandata, da inviare al Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, che dovrà pervenire almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. In caso di rinunce pervenute oltre tale termine il concessionario sarà comunque tenuto al pagamento per intero del canone relativo all'anno successivo. La riconsegna del bene da parte del concessionario potrà avvenire non prima di 90 giorni dalla notifica della formale comunicazione del bene. In caso di inadempienza l'Amministrazione procederà ad incamerare il deposito cauzionale di cui all'art. 3 fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni prodotti al bene dalla inosservanza di tale prescrizione;

Art.16 - il concessionario rinuncia fin da ora a qualsiasi indennità per migliorie, addizioni e trasformazioni che, sempre nel rispetto dei predetti divieti, dovesse apportare all'area demaniale;

Art.17 - è vietato al concessionario di imporre e/o permettere che altri impongano servitù di qualsiasi natura sul terreno concesso, con obbligo di denunciare quelle servitù abusive che riscontrasse esistere sulla stessa, sotto pena dei danni e delle spese;

Art.18 - per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate tutte le norme vigenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del codice civile;

Art.19 - la concessione è rilasciata facendo salvi i diritti demaniali e dei terzi, nonché il ripristino delle servitù prediali e demaniali;

Art.20 - tutte le eventuali spese relative al presente atto sono a carico del concessionario;

Art.21 - il presente decreto è vincolante ed impegnativo sin da questo momento per il concessionario per quanto attiene agli obblighi assunti.

Di inviare il presente provvedimento:

- All'A.G.C. LL.PP. - OO. PP;
- Al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- Al Settore Entrate e Spese di Bilancio per competenza;
- Al Comune di Eboli;
- Alla ditta Cucino Marina

Il Dirigente del Settore
ing. Vincenzo Di Muoio